

prendere subito la differenza che io ho presentata alla Camera.

Da quanto ho avuto l'onore di esporre risulta chiaramente che gl'impiegati della già stamperia reale, sotto il governo Borbonico, avrebbero avuta la pensione calcolata sul soldo e sulla gratificazione fissa.

Nel 1865 fu sciolta l'amministrazione della tipografia nazionale, e fu comunicata al direttore di essa, una ministeriale nella quale, fra le altre cose, si leggeva quanto appresso.

È il ministro dell'interno che parla: « relativamente agl'impiegati mi occuperò della speciale condizione in cui si trovano pel fatto di aver percepito parte del loro soldo sui proventi della stamperia. »

In Sicilia, nel 1863, si era verificato un caso precisamente identico per gl'impiegati del lotto, i quali, anche in virtù di una legge organica, percepivano soldo e gratificazione fissa, e quando furono messi a riposo tutti questi impiegati, nel 1863, si fece un decreto-legge che coll'articolo 2 diceva:

« Le gratificazioni fisse e i pezzotti (che erano un'altra specie di gratificazione), che trovansi assegnate agl'impiegati del lotto di Sicilia, verranno tenute a calcolo nella loro pensione di riposo, computando il tempo di servizio dalla data del primo impiego. »

Ora questo decreto fu emanato nel 1863 per impiegati che si trovavano in condizioni identiche a quelle della tipografia nazionale.

Nel 1865 fu comunicato a questi impiegati, che erano messi a riposo, e si diceva:

« Il Ministero prenderà in speciale considerazione la posizione di questi impiegati per le gratificazioni e non per il soldo che hanno, » era dunque naturale che sorgesse nell'animo loro la speranza, anzi la certezza di essere trattati come gl'impiegati del lotto di Sicilia. Non era possibile che potesse entrare nella mente di questi impiegati di essere trattati in modo diverso, mentre le loro condizioni erano perfettamente identiche. Quindi essi si affidarono alla giustizia del Governo.

Piacque invece al Ministero di rimandarli per l'esperimento dei loro diritti dinanzi alla Corte dei conti. Come era naturale, la Corte dei conti non poteva calcolare le gratificazioni fisse, come le aveva calcolate per gli impiegati del lotto, perchè non vi era un decreto come vi fu per gli impiegati del lotto. Quindi la Corte dei conti, a sezioni riunite, respinse la loro domanda.

Viene ora la maggioranza della Commissione e dice: quando la legge vi si oppone, la Camera non può inviare al Ministero questa petizione. Questo

non solo si è detto per la petizione in esame, ma pare che sia una teoria enunciata anche da un altro onorevole relatore della Commissione, cioè dall'onorevole Mangili. Ora, io dico francamente che non accetto punto questa teoria.

In quali casi si ricorre al Parlamento? Si ricorre o quando le leggi non sono state applicate debitamente, ovvero quando le leggi sono insufficienti. Ora, sarebbe molto dispiacevole pei signori ministri se tutti gli invii di petizioni significassero che essi hanno male applicato una legge. Ogni invio di petizione sarebbe un'aspra censura per essi.

Ma io sono perfettamente del parere del mio amico Nicotera, credo cioè che quando noi usiamo per una petizione la formula: « inviarsi al Ministero, » intendiamo spesso con ciò di richiamare il Ministero alla esatta applicazione della legge, ma possiamo anche intendere, come nel caso attuale, che sappiamo il Ministero non poter far nulla, perchè vi si oppone o tace la legge, ma noi confortiamo la petizione col nostro voto, e diciamo al ministro: fate qualche cosa, se, esaminato il fatto, vi parrà opportuno.

La Commissione delle petizioni non può erigersi a Commissione investigatrice per appurare i fatti, essa non può che prendere informazioni sommarie, ma il ministro al quale è inviata una petizione deve prendere conoscenza dei fatti e dare le opportune disposizioni, ed occorrendo presentare anche un progetto di legge. Ora, lasciando la teoria, e ritornando alla questione che stiamo discutendo, a questi impiegati che il ministro ha affidati colle parole che ho lette, possiamo noi dire: non avete diritto alcuno, quando essi hanno innanzi agli occhi l'esempio degl'impiegati del lotto di Sicilia, ai quali nella liquidazione della pensione furono calcolate le gratificazioni ricevute? Sarebbe ciò conforme a giustizia? Sarebbe equo?

D'altronde se si compisse a favore dei petenti l'atto di giustizia che domando, desso, tradotto in cifre, sarebbe compendiato nella somma di lire 1500 circa all'anno e per pochi anni.

So che una tale considerazione non deve far pendere la bilancia più da una parte che dall'altra, ma in questo momento in cui le cifre sono tutto per questa Camera, non è male che si traduca in cifra il voto favorevole che la Camera potrebbe dare alla mia proposta.

Per queste considerazioni prego la Camera d'accettare la proposta della minoranza della Commissione, alla quale mi associo.

BROGLIO. Sorgo a sostenere le conclusioni presentate dalla maggioranza della Commissione.